



COMUNE DI GREZZANA

Provincia di Verona

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria di 1 convocazione Seduta Pubblica

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE "E" NON METANIZZATE DEL TERRITORIO COMUNALE

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **Giugno** alle ore **19:30**, si è svolta la seduta del Consiglio Comunale, in modalità mista (presenza e in videoconferenza), nel rispetto delle disposizioni attualmente vigenti relative alla prevenzione del contagio da COVID-19 e previa l'osservanza delle formalità prescritte per la convocazione dei Consiglieri comunali.

Alla trattazione del punto in oggetto posto all'o.d.g. sono presenti:

N°	NOME	Carica	Presenze
1	ALBERTI ARTURO	Sindaco	SI
2	MENEGALLI PLINIO	Vice Sindaco	SI
3	SIGNORINI ELENA	Consigliere	NO
4	FALZI ZENO	Consigliere	SI
5	VERONESI FEDERICA MARIA	Consigliere	SI
6	CONTI ROSAMARIA	Consigliere	SI
7	FARLEGGI FRANCESCO	Consigliere	SI
8	TACCHELLA AMALIA	Consigliere	SI
9	BOMBIERI ILARIO	Consigliere	SI
10	BIRTELE SERGIO	Consigliere	SI
11	AVESANI GIOVANNI	Consigliere	SI
12	LONARDONI GUIDO	Consigliere	SI
13	FIorentini MAURO	Consigliere	NO
14	COLANTONI MICHELE	Consigliere	SI
15	TAGLIANI SIMONA	Consigliere	NO
16	BRUNELLI ELISA	Consigliere	SI
17	BRUNELLI CRISTIAN	Consigliere	SI

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DOTT. DONATO RAZZANO il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Partecipano alla seduta in videoconferenza i signori:
Consiglieri Tacchella e Elisa Brunelli.

I restanti partecipano presso la Sala Consigliere.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ARTURO ALBERTI, in qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione della proposta n. 25 in data 21/06/2021, di

cui all'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Vice Sindaco Menegalli;

UDITI gli interventi succedutisi, come riportati nella "Trattazione del punto all'o.d.g." in allegato al presente atto;

VISTA la proposta di deliberazione n. 25 del 21.06.2021 avente ad oggetto: Individuazione delle Zone "E" non metanizzate del territorio comunale;

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento;

RITENUTO di fare propria la proposta di deliberazione, considerandola meritevole di approvazione;

DATO ATTO che sulla succitata proposta di deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità tecnica, espresso dal responsabile Russo in sostituzione del responsabile dell'Area Economica Finanziaria e Servizi alle Imprese, assente, ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000, mentre è stato omesso il parere di regolarità contabile perchè non necessario;

UDITA la proposta del Presidente - Sindaco;

CON VOTI favorevoli n. 14, contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 14 presenti e votanti, resi nelle forme di legge

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione, che si allega al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge;

INOLTRE il Consiglio Comunale, su proposta del Presidente - Sindaco, attesa l'urgenza di provvedere per rispettare obblighi di legge, con voti favorevoli n. 14, contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 14 presenti e votanti, resi nelle forme di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

OGGETTO: Individuazione delle Zone “E” non metanizzate del territorio comunale

PREMESSO che:

- con la lettera c) del comma 10 dell'art. 8 della Legge 23.12.1998, n.448 (legge finanziaria 1999) fu stabilita la concessione di una riduzione del costo di vendita del gasolio e del GPL, distribuito attraverso reti canalizzate, usati come combustibili per il riscaldamento in particolari zone geografiche, e precisamente:
 - nei comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al D.P.R. 26.08.1993, n.412;
 - nelle province nelle quali oltre il 70% dei comuni ricade nella zona climatica F;
 - nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del presidente della repubblica e individuati con decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'Artigianato;
 - nei comuni della regione Sardegna e delle isole minori;
- l'art. 12 comma 4 della Legge 23.12.1999, n.488 (legge finanziaria 2000) ha sostituito la sopra citata lettera c) del comma 10 dell'art. 8 della Legge 23.12.1998, n.448 ampliando la possibilità di applicare la riduzione del costo di vendita del gasolio e del GPL utilizzati come combustibile per riscaldamento attraverso reti canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi, come segue:
 - 1) nei comuni ricadenti nella zona climatica “F” di cui al D.P.R. 26.08.1993, n.412;
 - 2) nei comuni facenti parte di province nelle quali oltre il 70% dei comuni ricade nella zona climatica “F”;
 - 3) nei comuni della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole;
 - 4) nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica “E” di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica e individuati con decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'Artigianato. ... Il suddetto beneficio è applicabile altresì ai comuni quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il decreto del Ministro della Finanze, e individuate annualmente con delibera di consiglio degli enti locali interessati;
- con il comma 2 dell'art. 4 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268 convertito con modificazioni nella Legge 23 novembre 2000, n. 354, è stato chiarito che *“per "frazioni di comuni" si intendono le porzioni edificate di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse. Per le frazioni appartenenti alla zona climatica “F” di cui al suddetto decreto n. 412 del 1993 il beneficio decorre dal 1999 o dalla data, se successiva, in cui il provvedimento del sindaco, con il quale viene riconosciuta l'appartenenza alla suddetta zona climatica, diventa operativo”*
- con il comma 3 dell'art. 4 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268 convertito con modificazioni nella Legge 23 novembre 2000, n. 354, è stato chiarito che *“il riferimento alle frazioni si intende limitato alle sole frazioni, non metanizzate, della zona climatica E, appartenenti ai comuni metanizzati che ricadono anch'essi nella zona climatica E”;*
- il comma 2 dell'art. 13 della legge 28.12.2001, n.448 (legge finanziaria 2002) ha ampliato l'agevolazione per l'acquisto del gasolio e del GPL utilizzati come combustibile per

riscaldamento “... ai comuni ricadenti nella zona climatica “E”, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono concessi alle frazioni parzialmente metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del consiglio comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale” ;

- a seguito di disposizione della Legge 23.12.2009 n.191, a decorrere dal 01.01.2010 è venuto meno l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione del prezzo relativo al gasolio e al GPL usati come combustibile per riscaldamento in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate, previsto dall'art. 13, comma 2, della legge 28.12.2001 n.448
- con nota prot. A4889 del 08.02.2010 l'Agenzia delle Dogane – ufficio di Verona chiariva che l'applicazione del beneficio permane alle “... porzioni edificate ... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le case sparse” secondo quanto stabilito dall'art. 4, del D.L. n.268 del 30.09.2000 convertito con modificazioni dalla legge 23.11.2000 n.354;
- con delibere di Consiglio Comunale n. 62 del 03.07.2000, n. 20 del 12.03.2001, n. 73 del 27.09.2001, n. 50 del 30.09.2002, n.47 del 30.09.2003, n.50 del 23.10.2006, n. 4 del 04.03.2010 e n. 9 del 07.03.2012 venivano individuate le zone “E” non metanizzate del Comune di Grezzana nel rispetto della normativa vigente;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 03.07.2000 venivano inoltre inserite in zona climatica “F” le seguenti località – frazioni: Arzerè, Azzago, Coda, Corrubio, Corso, Orsara, Rosaro, Sengie e Vigo, e riconfermate con le seguenti deliberazioni sopraccitate
- il comma 2 dell'art. 17 bis della Legge n.2000 del 01.08.2003 ha chiarito che “...l'ente locale adotta una nuova delibera di consiglio solo se è mutata la situazione di non metanizzazione della frazione”;

RILEVATO che la rete del gas metano, a seguito dei lavori effettuati dal gestore 2i Rete Gas S.p.A., è stata estesa alla frazione di Alcenago e che a seguito della dichiarazione di fine lavori comunicata con SUAP in data 05.05.2019 la stessa è entrata in funzione nelle seguenti vie: Via Campo dei Salgari – Loc. Canova - Via Casetta (esclusi civici da 11 a 14) – Loc. Castello – Via Molini – Via Rupiano (escluso civico 26) – Via Salvalaio n. 33.

RILEVATO che la rete del gas metano, a seguito dei lavori effettuati dal gestore 2i Rete Gas S.p.A., è stata estesa in alcune zone del territorio comunale e che a seguito della dichiarazione di fine lavori comunicata con SUAP in data 04.09.2020 la stessa è entrata in funzione in Via Rupiano di Acenago n. 26.

RICHIAMATA delibera di Consiglio Comunale n.9 del 28.04.2021 avente oggetto “Aggiornamento dell'individuazione delle zone “E” non metanizzate del territorio Comunale” che ha preso nota dell'estensione della rete del gas metano come sopra citato, in applicazione del comma 2 dell'art. 17 bis della Legge n.2000 del 01.08.2003;

ACCERTATO che erroneamente Via dei Monti di Romagnano è stata interamente considerata metanizzata mentre la rete del gas metano è estesa solamente sino al civico n.5;

RITENUTO altresì opportuno avere un unico provvedimento amministrativo integrato e coordinato che individua le zone "E" non metanizzate del Comune di Grezzana;

SI PROPONE

per le motivazioni sovraespresse e che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

- 1) **DI INDIVIDUARE per la frazione di Grezzana**, le porzioni edificate ricadenti in zona “E” non metanizzata, ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le case sparse, come segue:

loc. Arnova – loc. Barbane – loc. Bella Italia – loc. Bonizzola – Via Bussoloni – loc. Cà del Merlo – loc. Cà del Prete – loc. Cà del Vento – Via Calcari – loc. Canova – loc. Canova di Casotti - loc. Casetta – loc. Casetta Mantovani – loc. Casette – loc. Casette di Casotti – Via Casevecchie – Via Casotti – loc. Castelletto – loc. Coati – loc. Costa – loc. Costagrande – loc. Costoli – loc. Crocetta – Via la Calandra – loc. L'Arca – loc. Lastabella – loc. Menomale - loc. Mandrie - loc. Olivara – Via Pigno – Via Pilon – Via Piombini – Via Righi – loc. Sacole – loc. Slavino – loc. Speranza – Via Valciapelo – loc. Volpare – loc. Volpare di Sotto – loc. Volparette - loc. Casetta Volpare.

2) DI INDIVIDUARE per le seguenti frazioni le porzioni edificate ricadenti in zona “E” non metanizzata:

- **FRAZIONE DI STALLAVENA:** loc. Balzare – loc. Basalovo - loc. Casetta di Basalovo – loc. Casetta – Loc. Palazzo – loc. Sengio;
- **FRAZIONE DI ALCENAGO:** Via Casetta dai civici 11 a 14 – Via Chiesa – loc. Conchiusa - Via Maso – Via Monte Comun – Via Salvalaio (escluso civico 33) – Loc. Vai;
- **FRAZIONE DI LUGO:** Via Cason – Via Busa – loc. Praelon;
- **FRAZIONE DI ROMAGNANO:** loc. Boaria – loc. Cà del Brugolo – loc. Cà di Sotto – loc. Calcarea – Via Camponi – loc. Canova – loc. Carbonina – Via Casetta – Via Croce – Via dei Monti (esclusi i civici da 1 a 5) - Via Erbin – loc. Laè – Via Lotrago – Via Marisi – Via Menegalli – loc. Monte dei Lauri – Via Monticello – loc. Mulini – loc. Scalette – Via Spredino – loc. Tendina – loc. Vai – loc. Valle – loc. Zerbaro – Via Zovo

4) DI CONFERMARE l'inserimento nella zona climatica “F” delle seguenti frazioni/località:

- tutta la frazione di Azzago;
- tutta la frazione di Arzerè;
- tutta la frazione di Corrubio;
- tutta la frazione di Corso;
- tutta la frazione di Rosaro;
- Via Coda di Alcenago;
- Via Sengie di Alcenago;
- Via Vigo di Alcenago;
- Via Orsara di Lugo

5) DI ABROGARE, facendo salvi gli effetti prodotti, ogni precedente provvedimento in contrasto con il presente e in particolare le deliberazioni di Consiglio Comunale n.62/2000, 20/2001, 73/2001, 50/2002, 47/2003, 50/2006, 4/2010, 9/2012 e 9/2021;

6) DI DISPORRE che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero dell'Economia e Finanze e al Ministero dello Sviluppo Economico, nonché all'Agenzia delle Dogane – ufficio di Verona.

7) DI NOMINARE Responsabile del procedimento il sig. Maoli Michele Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, per tutti gli adempimenti successivi e conseguenti.

Allegato alla proposta di deliberazione di Consiglio n. 25 in data 21/06/2021 avente ad oggetto:
**INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE "E" NON METANIZZATE DEL TERRITORIO
COMUNALE**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

AREA POL.LOC., P.C., SERV.DEM.,POL.MORT.,PROT.INF. E FL.DOC.

Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del Settore anzidetto;
Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata e gli atti istruttori e documentali dai quali risultano i fatti, i dati, le circostanze, gli elementi e i presupposti di fatto e di diritto;
Ritenuto che gli atti suindicati forniscano utili, adeguati e sufficienti apporti conoscitivi al fine del decidere da parte del competente organo;
Visto l'art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 07/12/2012, n. 213, in ordine al parere di regolarità tecnica;
Visto altresì l'art. 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 07/12/2012, n. 213, in merito al controllo preventivo di regolarità amministrativa;
Visto il Regolamento comunale dei controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 52 del 23/11/2016

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE**

di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione suindicata attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Grezzana, li 23/06/2021

IL RESPONSABILE
AREA POL.LOC., P.C.,
SERV.DEM.,POL.MORT.,PROT.INF. E FL.DOC.
f.to CATALDO RUSSO

(hash firma:
683953b5b174982602679c4c016901c342a456701d9f62042d80
1086728bda50)

Allegato alla proposta di deliberazione di Consiglio n. 25 in data 21/06/2021 avente ad oggetto:
**INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE “E” NON METANIZZATE DEL TERRITORIO
COMUNALE**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to ARTURO ALBERTI

IL Segretario Generale
F.to DOTT. DONATO RAZZANO

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

li,

Il Segretario Generale
f.to DOTT. DONATO RAZZANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il documento è memorizzato digitalmente presso il sistema informativo del Comune di Grezzana, l'accesso agli atti viene garantito tramite l'ufficio Segreteria ed i singoli responsabili al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/1990 e s.m.i nonchè al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Grezzana.